

C.M. 98 del 17/05/2000

Oggetto:

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie.

Sintesi:

La circolare fornisce chiarimenti in materia di imposte sui redditi, Irap, Iva e sanzioni tributarie varie.

In relazione ai quesiti delle materie indicate in oggetto, formulate da organi di stampa specializzati, questo Ministero ha fornito le risposte che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.

1 REDDITO D'IMPRESA

Beni ammortizzabili

1.1.1 Cespiti venduti in corso d'esercizio: calcolo degli ammortamenti

D. Nel caso di cespiti venduti nel corso dell'esercizio qual è la procedura ritenuta corretta ai fini fiscali per il calcolo degli ammortamenti: l'ammortamento deve essere calcolato per il periodo decorrente dall'inizio del periodo d'imposta fino al momento in cui il bene risulta ceduto; l'ammortamento deve essere calcolato per il periodo decorrente dall'inizio del periodo d'imposta fino al momento in cui il bene risulta parte attiva del processo produttivo; l'ammortamento per il periodo d'imposta in cui avviene la cessione può non essere calcolato.

R. Per i beni ceduti antecedentemente alla chiusura dell'esercizio non devono essere operati i relativi ammortamenti atteso che il residuo costo fiscale concorrerà al calcolo delle relative plusvalenze ovvero minusvalenze, in conformità con la tecnica contabile suggerita - sul piano civilistico - dal principio contabile del CNDC e del CNR n. 16 punto D. XII.

1.1.2 Classificazione fiscale dei vigneti di proprietà di una casa vinicola

D. Una casa vinicola è proprietaria di diversi vigneti.

Qual è la giusta classificazione fiscale dei vigneti ed in particolare con riguardo al D.M. 31 dicembre 1988 qual è l'aliquota d'ammortamento applicabile agli stessi?

R. L'ammortamento è una procedura tecnico-contabile attraverso la quale si ripartisce nei vari esercizi l'onere del deperimento e del consumo relativo alla utilizzazione di beni strumentali di durata pluriennale.

Ciò premesso, si rammenta che i terreni, ancorché assolvano ad una funzione di strumentalità nell'esercizio delle attività, non sono ammortizzabili, atteso che, per la loro natura, non sono suscettibili di deperimento e consumo.

Relativamente ai costi di acquisizione e di messa in opera dei vigneti, si precisa che gli stessi non sono ammortizzabili secondo i criteri ordinari ma, rientrando tra le spese relative a più esercizi, sono deducibili secondo la regola stabilita dall'art. 74, comma 3, del TUIR.

1.1.3 Spese che incrementano il valore di un bene ammortizzabile

D. Nel caso di spese incrementative del valore di un bene ammortizzabile si deve procedere ad incrementare il valore contabile dello stesso.

Successivamente come ci si deve comportare ai fini del calcolo dell'ammortamento? È corretto ritenere che le aliquote di ammortamento fissate dal D.M. 31 dicembre 1988 debbano essere applicate al valore complessivo del cespite (costo originario più spesa incrementativa)?

R. Qualora le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione siano imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato.